

ESTENSIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO D.L. N. 127/21

- 1 A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta il Green Pass.
- 2 L'obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
- Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- 4 I lavoratori non in possesso del Green Pass o che risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- 5 Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.



ESTENSIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO D.L. N. 127/21

- 6 I datori di lavoro, dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all'accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
- 7 Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro, inoltre, dovranno con atto formale i soggetti incaricati individuare dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

SANZIONI

Lavoratori: la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00

Datori di lavoro: (per mancata verifica del rispetto delle regole) da € 400 ad € 1000,00

